



FATTI DI CAUSA

██████████-██████████ propose reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare pubblicato in data 11/04/2025 di vigilanza sull'osservanza delle condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore ██████████-██████████ (n. a ██████████ in data ██████████) stabilite dal Tribunale Ordinario di Venezia con decreto n. cron. 13864719 pubblicato il 10.10.2019.

██████████ lamentò la violazione da parte del G.T. della disciplina di cui all'art. 337 c.c. laddove, nel subordinare la prosecuzione degli incontri in spazio neutro al previo consenso del minore, il quale si era già detto contrario, aveva di fatto soppresso i turni di responsabilità genitoriale paterni stabiliti dal Tribunale, ed sostenne che il provvedimento adottato esorbitava dai poteri di vigilanza in quanto la competenza ad emettere statuizioni di tipo modificativo spettava al tribunale ordinario, ovvero, quando si tratti di incidere in via ablativa o limitativa della potestà genitoriale, al tribunale per i minorenni. Dedusse che il compito del GT era di adoperarsi a dare attuazione al provvedimento e non di agire nella direzione opposta.

Il Tribunale di Venezia ha respinto il reclamo.

Ha affermato che «il provvedimento reclamato appare conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito anche recentemente per il quale il diritto del singolo genitore a consolidare rapporti continuativi e significativi con il figlio minore assume carattere recessivo se l'interesse di quest'ultimo non sia garantito nella fattispecie concreta (v. ad es. Cass. civ., ord., 22 marzo 2022, n. 9691). E, quindi il diritto del minore alla bigenitorialità può anche essere esercitato in accezione negativa, nel senso che il minore capace di discernimento può legittimamente scegliere di non conservare una relazione continuativa con un genitore (v. Cass. civ. sent. n. 20107/2016, che ha ritenuto di non poter obbligare la figlia quindicenne a frequentare il padre separato, che



negli anni si era completamente disinteressato di lei limitandosi ad inviarle solo raramente qualche messaggio e telefonandole saltuariamente, e Cass. civ., ord., 23 aprile 2019, n. 11170 che conferma la sospensione delle visite tra il padre e la figlia sedicenne, che nel corso di una CTU aveva manifestato in modo reiterato il fermo rifiuto di intrattenere un rapporto continuativo con il proprio padre). Il diritto alla bigenitorialità, pertanto, non è assoluto ma incontra quale limite il superiore interesse del minore ed il rispetto della consapevole volontà del medesimo, specie se in età ormai adolescenziale. Ne deriva necessariamente che anche l'esecuzione forzata di un diritto personale qual è quello di visita non è percorribile essendo i rapporti affettivi incoercibili.»

Il Tribunale ha, quindi, concluso «E, in tal senso, si è correttamente determinato il G.T., laddove, preso atto in sede di audizione della ferma e motivata determinazione del minore, ha disposto che i Servizi sociali, ferme le statuizioni rese nel decreto del Tribunale di Venezia del 10.10.2019 n. 13864, continuino lo svolgimento degli incontri tra [REDACTED] ed il padre in spazio neutro (ovvero con modalità protetta, se ritenuto più rispondente agli interessi del minore) previa acquisizione dello stesso minore.».

[REDACTED] ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso con cinque mezzi, illustrati con memoria. [REDACTED] - [REDACTED] madre del minore, è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 738 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. (in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.).

2.2. - Il secondo motivo denuncia nullità del decreto impugnato ai sensi dell'art. 158 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 70 c. 1 n. 2, 71 e 72 c.p.c., dell'art. 75 del R.D. n. 12/1941 e dell'art. 738 c.p.c. (in relazione all'art. 360, primo comma n. 4 c.p.c.).



Il ricorrente deduce che il Tribunale di Venezia ha deciso il reclamo rigettandolo *de plano* senza svolgere alcun previo adempimento formale volto all'instaurazione del contraddittorio con le altre parti. In particolare il Presidente del Collegio non ha emesso, come di prassi, un decreto per assegnare il fascicolo a se stesso od al giudice relatore (designato con mero atto interno non comunicato alle parti, né acquisito al PCT), non ha fissato l'udienza di discussione, non ha assegnato al reclamante un termine per notificare l'impugnazione alla controparte [REDACTED] che si era costituita nel giudizio di primo grado, né ha concesso termine a quest'ultima per depositare le sue difese; né ha avvisato il P.M.

2.3. – I primi due motivi sono fondati e vanno accolti.

Il reclamo si è svolto in violazione dei principi del contraddittorio, non essendo stata disposta la notifica del reclamo alla controparte costituita in primo grado e non essendo stato comunicato il procedimento al Pubblico ministero.

Restano assorbite le altre censure con cui è denunciato: (terzo motivo) violazione e falsa applicazione dell'art. 337 c.c. - vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà gravi e manifeste; (quarto motivo) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 CEDU, dell'art. 30 Cost., dell'art. 337 ter c.c. e degli artt. 147 e 315 bis c.c.; (quinto motivo) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 CEDU, dell'art. 30 Cost., dell'art. 337 ter c.c. e degli artt. 147 e 315 bis c.c. - motivazione illogica e contraddittoria.

3.- In conclusione, vanno accolti i motivi primo e secondo, assorbiti gli altri, e il decreto va cassato con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.



- Accoglie i motivi primo e secondo, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 maggio 2026.

La Presidente

Maria Acierno

